



Procedura per l'affidamento diretto dell'incarico di consulente per la costruzione e gestione del modello finanziario a favore della Società M4 SpA.

Ai sensi Art. 216, comm. 9 del D.LGS. N.50/2016  
CIG Z7A1CB31D4

### **QUESITI**

#### **QUESITO 1**

In relazione alla Vostra lettera di invito del 24 febbraio 2017 la scrivente ha bisogno di chiarimenti sulla compatibilità tra prezzo di offerta (massimo Euro 39.000) e soglia massima di euro 209.000 come indicato nel paragrafo 14 pag.11 della lettera di invito. Più precisamente, la scrivente si domanda se il prezzo di offerta massimo di 39.000 è da considerarsi fisso per il periodo di tre anni o variabile a seconda delle esigenze di M4 all'interno del limite di 209.000.

#### **RISPOSTA**

L'indicazione di 209.000 euro contenuta nel paragrafo 14 della lettera d'invito è un mero refuso. Il prezzo massimo per l'intero incarico è di 39.000 euro per il triennio.

#### **QUESITO 2**

In relazione alla Vostra lettera di invito del 24 febbraio 2017 la scrivente ha bisogno di chiarimenti sul prezzo di offerta massimo pari a Euro 39.000. In particolare, ci si domanda se tale cifra è da intendersi come complessiva per i 3 anni, oppure è da intendersi come valore annuale, e quindi l'ammontare complessivo per i 3 anni risulta pari a 117.000.

#### **RISPOSTA**

L'indicazione di 209.000 euro contenuta nel paragrafo 14 della lettera d'invito è un mero refuso. Il prezzo massimo per l'intero incarico è di 39.000 euro per il triennio.

#### **QUESITO 3**

Con riferimento al punto 6 ("Requisiti richiesti ai partecipanti e modalità di attestazione"), lettera a) ("Requisiti di ordine generale") della Lettera d'Invito, posto che X S.r.l. intende avvalersi per quanto riguarda le tematiche inerenti agli aspetti contabili e fiscali, dello Studio Associato Y ed in particolare saranno parte del Gruppo di Lavoro due professionisti dello Studio Associato Y, è corretto ritenere che la collaborazione sia posta in essere tra la X Srl e lo Studio Associato Y e non tra la Società X Srl e il dott. Y e il dott. Z? Per quanto riguarda lo Studio Associato Y, si precisa che ogni rapporto economico e contrattuale è intestato unicamente allo Studio Associato Y, e non ai singoli professionisti che ne fanno parte. Vi chiediamo cortesemente conferma di quanto interpretato e Vi chiediamo, inoltre, di qualificare esattamente tale rapporto di collaborazione (intercorrente tra una Società, X S.r.l. e uno Studio Associato Y).

#### **RISPOSTA**

Il rapporto di collaborazione da Voi ipotizzato implica la partecipazione alla procedura dei due studi in raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016. Diversamente, i professionisti singoli partecipanti alla procedura dovrebbero possedere individualmente i requisiti prescritti dalla lettera d'invito.

#### QUESITO 4

Con riferimento al punto 6 ("Requisiti richiesti ai partecipanti e modalità di attestazione"), lettera b) ("Requisiti di idoneità professionale") della Lettera d'Invito, "il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) è attestato mediante il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice dei Contratti, che dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascun componente del Gruppo di Lavoro". Posto che X S.r.l. intende avvalersi per quanto riguarda le tematiche inerenti agli aspetti contabili e fiscali, dello Studio Associato Y, i componenti del "Gruppo di Lavoro" sono da intendersi le due entità (X S.r.l. da un lato, e Studio Associato Y dall'altro) oppure i singoli professionisti (i cui nominativi sono indicati nella nostra lettera di candidatura) che parteciperanno allo svolgimento dell'incarico?

Di conseguenza, chi dovrà compilare e sottoscrivere il documento di gara unico europeo (DGUE)?

#### RISPOSTA

Il DGUE dovrà essere compilato sia dai singoli professionisti partecipanti al Gruppo di Lavoro, sia dai legali rappresentanti dei due studi per le sezioni di carattere generale di competenza dello Studio nella misura in cui il relativo possesso non possa essere direttamente attestato dai componenti del Gruppo di Lavoro (i.e. requisiti di idoneità professionale).

#### QUESITO 5

Con riferimento al punto 7 ("Incompatibilità") della Lettera d'Invito, "si precisa che i soci, i collaboratori stabili e i dipendenti del Partecipante alla procedura, anche se non inclusi nel Gruppo di lavoro, e i componenti del Gruppo di Lavoro non dovranno avere in corso rapporti di collaborazione con soggetti pubblici o privati in relazione ai quali vi sia un conflitto di interessi con M4 SpA [...]". Vi chiediamo la cortesia di chiarire:

- a) cosa si intende per "i componenti del Gruppo di Lavoro". In particolare, per quanto interessa la scrivente, si devono intendere tutti i professionisti dello Studio Associato Y oppure i singoli due professionisti che parteciperanno allo svolgimento dell'incarico?
- b) come devono essere giuridicamente qualificati i "rapporti di collaborazione".
- c) cosa si intende per "conflitto di interessi". La definizione di conflitto di interesse quella di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti)?

#### RISPOSTA

a. Il Gruppo di Lavoro è composto dai singoli professionisti che lavoreranno all'incarico. Per Partecipante alla procedura si intendono lo studio associato o gli studi associati o le società a cui i componenti del Gruppo di Lavoro appartengono. Nel caso in esame la condizione prevista dall'art. 7 della Lettera d'Invito deve essere realizzata con riguardo ai soci, ai collaboratori stabili e ai dipendenti di tutti gli studi associati o società partecipanti alla procedura individualmente o in raggruppamento.

b. I rapporti di collaborazione includono i rapporti di lavoro dipendente in qualsiasi forma e i rapporti di collaborazione con professionisti dotati di partita IVA autonoma che abbiano carattere continuativo, che prevedano l'avvalimento delle strutture e dell'organizzazione dello studio e che non si esauriscano in collaborazioni meramente episodiche.

c. Nel caso in esame, i soci, i collaboratori stabili e i dipendenti del Partecipante o dei Partecipanti raggruppati alla procedura, anche se non inclusi nel Gruppo di Lavoro, e i componenti del Gruppo di Lavoro, non dovranno avere in corso rapporti di collaborazione con i soggetti indicati nell'art. 7 della lettera di invito, per i quali M4 ritiene sussistente un conflitto di interessi in relazione all'esecuzione dell'incarico oggetto dell'affidamento. Oltre alla fattispecie specificamente individuata dalla lettera d'invito e appena richiamata, in cui la sussistenza di un conflitto di interesse è già stata valutata positivamente da M4 S.p.A., trova anche applicazione l'art. 42 del D. Lgs. 50/2016.

## QUESITO 6

Con riferimento al punto 8 (“Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione”) della Lettera d’Invito, “tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara”, è nostra interpretazione che per “tutti i soggetti interessati” si intenda i “Partecipanti”. Pertanto, per quanto ci riguarda, tali obblighi dovranno essere adempiuti da X S.r.l, e non dallo Studio Associato Y e neppure dai singoli professionisti che compongono il Gruppo di Lavoro. Vi chiediamo, pertanto, conferma di quanto interpretato.

## RISPOSTA

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti sia dalla Società X sia dallo Studio Associato Y, che sono da considerarsi entrambi come partecipati alla procedura e che pertanto devono entrambe essere registrati al sistema AVCpass ed acquisire il PASSOE.

## QUESITO 7

Con riferimento al punto 11 (“Coperture assicurative e garanzie”) della Lettera d’Invito, “I Partecipanti dovranno disporre di una polizza assicurativa per la RC professionale che copra tutti i componenti del Gruppo di Lavoro, il cui massimale per un anno non sia inferiore ad Euro 5000.000,00”. E’ nostra interpretazione che tale polizza assicurativa dovrà essere disposta dal Partecipante solo una volta ottenuta l’aggiudicazione, condizionandone la successiva efficacia (ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016). Vi chiediamo, pertanto, di confermare la correttezza di quanto interpretato.

## RISPOSTA

Si conferma che la polizza dovrà essere operativa a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

Milano, 3 marzo 2017